



**Accordo**  
**ANCI-COMIECO**

---

# Accordo ANCI-COMIECO

## Allegato tecnico imballaggi in carta e cartone

### Art. 1 Oggetto dell'allegato tecnico carta

Il presente allegato tecnico, ai sensi del capitolo 5 dell'Accordo Quadro, ha per oggetto la disciplina dei rifiuti da imballaggio di origine cellulosica proveniente da raccolta differenziata effettuata in regime di privativa comunale nonché le frazioni merceologiche similari.

I soggetti interessati al presente allegato tecnico sono:

- 1** Il Consorzio Nazionale Recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica d'ora in poi COMIECO
- 2** Il Comune o il soggetto individuato dallo stesso e delegato con specifica delega d'ora in poi Convenzionato.

### Art. 2 Convenzioni

Al fine di dare attuazione alle disposizioni del presente allegato è fatto obbligo ai soggetti interessati indicati nel precedente articolo 1 di sottoscrivere specifiche convenzioni secondo lo schema tipo comprensivo di condizioni generali. La convenzione, sottoscritta dal Convenzionato e da COMIECO, indica il o i bacini di raccolta, le modalità di servizio, le quantità previsionali, la piattaforma (una o più) presso cui il convenzionato dovrà conferire il materiale raccolto, e punto per il ritiro e avvio a riciclo. L'ambito di applicazione della convenzione è necessariamente riferito all'intero Comune, indipendentemente dalle modalità di raccolta attuate e/o dal numero dei soggetti gestori del servizio.

In caso di convenzione sovra comunale ai fini della gestione della convenzione il bacino di riferimento, definito d'intesa tra le parti, è costituito dai comuni appartenenti alla stessa provincia. Il testo della convenzione unitamente agli allegati ed ogni successiva modifica è pubblicato nell'area riservata ai convenzionati sul sito internet di COMIECO. Il Convenzionato, attraverso l'accesso all'area riservata, prende visione dei testi e delle modifiche apportate, che si intendono accettate salvo il diritto del Convenzionato di comunicare per iscritto a COMIECO eventuali osservazioni entro (7)

giorni dall'invio della mail di segnalazione da parte di COMIECO.

Presupposti per la stipula della convenzione sono la disponibilità del materiale raccolto e la capacità effettiva di fare fronte agli impegni previsti dalla convenzione stessa. I Comuni nella definizione dei contratti di appalto e di servizio per la gestione dei rifiuti o nell'adeguamento del servizio di raccolta differenziata degli imballaggi cellulose devono prevedere l'applicazione dei contenuti del presente allegato. Si individuano due opzioni di convenzionamento:

#### OPZIONE 1

Convenzione per l'avvio a riciclaggio dei soli rifiuti di imballaggio provenienti da:

- 1a** raccolta congiunta, previa separazione a cura del Convenzionato delle frazioni merceologiche simili (f.m.s.);
- 1b** raccolta selettiva;

#### OPZIONE 2

CONVENZIONE PER L'AVVIO A RICICLAGGIO DELLA:

- 2a** raccolta congiunta (rifiuti di imballaggio e f.m.s.)
- 2b** raccolta congiunta e raccolta selettiva

Il convenzionato ha comunque la facoltà di recedere dalla convenzione o modificare l'opzione di convenzionamento dandone preavviso scritto di almeno novanta giorni a COMIECO, nel rispetto delle scadenze temporali di seguito indicate:

- 1** entro il 30 settembre 2014 con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015
- 2** entro il 30 settembre 2015 con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016
- 3** entro il 30 settembre 2016 con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017
- 4** entro il 30 settembre 2017 con decorrenza dal 1° gennaio 2018 fino al termine di scadenza del presente Allegato.

I convenzionati che hanno esercitato il recesso, entro le medesime scadenze temporali possono sottoscrivere nuovamente la convenzione comunicando l'opzione di convenzionamento prescelta.

Inoltre il Convenzionato, previa comunicazione a COMIECO entro le scadenze temporali sopra elencate, ha la facoltà di conferire in convenzione solo quota parte della raccolta effettuata sul territorio.

Ai sensi del capitolo 5 dell'Accordo Quadro, la scelta dei Comuni o loro delegati di commercializzare le frazioni merceologiche simili con separazione a proprie spese delle frazioni di rifiuto di imballaggio ovvero di conferire in convenzione quota parte della raccolta effettuata sul territorio, manleva COMIECO da qualsiasi obbligo di riciclaggio delle frazioni simili destinate al mercato per tutto il periodo di validità dell'opzione esercitata.

La convenzione può essere stipulata secondo le due seguenti modalità:

- \_\_\_\_\_ convenzione in ingresso (c.d. "IN"): il punto di misurazione della quantità e qualità del materiale conferito ai fini del riconoscimento del corrispettivo è all'atto del conferimento della raccolta presso la piattaforma individuata in convenzione;
- \_\_\_\_\_ convenzione in uscita (c.d. "OUT"): il punto di misurazione della quantità e qualità del materiale pressato conferito ai fini del riconoscimento del corrispettivo è all'atto del ritiro, a valle delle operazioni di piattaforma svolte a cura del convenzionato, da parte del destinatario per il riciclo individuato da COMIECO.

## Art. 3 Obblighi delle parti

### 3.1 Raccolta

Il Convenzionato si impegna alla messa a disposizione delle attrezzature nei punti di raccolta, al prelievo e conferimento presso la piattaforma individuata in convenzione dei rifiuti di imballaggio a base cellulosica, ovvero congiuntamente di imballaggio e f.m.s. da raccolta differenziata con una percentuale di materiali non cellulosici così come definita al successivo art. 6.

Al fine di garantire a COMIECO la piena disponibilità del materiale conferito in funzione degli obblighi di ritiro e avvio a recupero e riciclaggio, le parti concordano che COMIECO acquisisce la proprietà del materiale all'atto del conferimento presso la piattaforma individuata in convenzione o, nel caso di convenzioni stipulate secondo la modalità "out", a valle delle attività di lavorazione al momento del ritiro.

COMIECO riconosce al Convenzionato il corrispettivo di cui all'art. 5 e si impegna alla presa in carico del materiale conferito, nonché all'avvio a riciclaggio del medesimo presso un destinatario per il riciclo individuato da COMIECO attraverso una o più piattaforme di riferimento che potranno essere modificate nel corso della convenzione secondo quanto previsto al successivo art. 3.2.1.

#### 3.2.1 Criteri di individuazione e di modifica delle piattaforme

Le parti concordano sulla necessità che tutte le piattaforme rispettino i requisiti di cui all'Allegato I al fine di potere garantire le specifiche qualitative richieste per l'avvio a riciclo nell'industria cartaria.

L'individuazione delle piattaforme, nell'ambito di raccolta, viene effet-



tuata in relazione al criterio di prossimità, tenuto conto delle quantità autorizzate.

Le piattaforme individuate in convenzione possono essere modificate previa comunicazione all'altra parte con almeno 12 mesi di preavviso.

Il preavviso di 12 mesi è ridotto a 6 mesi nel caso in cui l'individuazione della piattaforma di cui al successivo art. 3.2.2 avvenga tramite gara a cui possano partecipare anche le piattaforme già in convenzione. Nel caso di cambio di opzione, il preavviso è disciplinato dalla tempistica di cui al precedente art. 2. Fermo il rispetto dei criteri di individuazione, le piattaforme dovranno essere modificate con preavviso ridotto a 30 giorni, qualora non garantiscano le specifiche qualitative ovvero il regolare avvio a riciclo della raccolta. E' fatta salva la sostituzione temporanea o definitiva per cause di forza maggiore. In presenza di problematiche inerenti l'applicazione della convenzione, le parti si impegnano a convocare un incontro entro 15 giorni dal ricevimento della segnalazione.

### **3.2.2 Piattaforma di conferimento individuata e organizzata dal convenzionato**

Nel caso in cui il Convenzionato provveda, direttamente o tramite terzi, all'organizzazione della piattaforma e cioè nei seguenti casi:

- \_\_\_\_\_ raccolta multi materiale,
- \_\_\_\_\_ raccolta congiunta previa separazione a cura del Convenzionato delle frazioni merceologiche simili (f.m.s.),

le parti convengono che ai fini del corrispettivo di cui all'art. 5 le operazioni di pesatura del materiale e di verifica qualitativa avvengano a valle delle operazioni di piattaforma (convenzione c.d. "OUT"). E' inoltre fatto obbligo al convenzionato di garantire la pressatura e l'etichettatura del materiale secondo le specifiche fornite dal Consorzio.

Nel caso di gestione della piattaforma tramite terzi COMIECO resta estraneo ai rapporti tra il convenzionato e il soggetto terzo.

Le convenzioni specifiche disciplineranno i servizi aggiuntivi resi a COMIECO ovvero al destinatario per il riciclo individuato da COMIECO per la messa a disposizione di materie prime secondarie a valle della raccolta, selezionate in materiale di classificazione I.02, ovvero I.04-I.05, conformi alla norma UNI EN 643 pressato in balle, o comunque conformi per l'avvio a riciclo nell'industria cartaria.

Le parti potranno applicare localmente il contenuto del presente paragrafo anche in casi diversi da quelli citati (a titolo esemplificativo e non esaustivo convenzioni in opzione Ib, convenzioni dove il convenzionato disponga la pulizia della raccolta prima del conferimento)

### 3.2.3 Piattaforma di conferimento individuata da COMIECO

COMIECO individua le piattaforme in convenzione presso le quali conferire il materiale raccolto, per la trasformazione in materia prima secondaria a propria cura ovvero del destinatario per il riciclo individuato da COMIECO. Nel caso in cui la piattaforma fosse necessariamente ubicata oltre i 30 km dall'ambito di raccolta o per i conferimenti da isole minori, le parti definiranno i costi aggiuntivi per quanto conferito.

I convenzionati prendono atto che, con riferimento alla quota della raccolta allocata attraverso le Aste, al momento dell'aggiudicazione della singola Asta, l'aggiudicatario avrà la facoltà di indicare la piattaforma per il ritiro del Materiale. In tale eventualità COMIECO comunicherà al Convenzionato la piattaforma prescelta dal soggetto aggiudicatario dell'Asta nel rispetto dei requisiti di cui all'Allegato 1.

## **3.3 Dati e comunicazioni**

### 3.3.1 Comunicazione dei quantitativi previsionali

Al fine di garantire una corretta gestione dei materiali raccolti ed il conseguente avvio a riciclo è fatto obbligo al convenzionato di comunicare a COMIECO annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una stima previsionale dei quantitativi mensili per ciascun flusso di raccolta, in relazione al bacino di raccolta servito, del sistema di raccolta attivato e della stagionalità dei conferimenti.

Il convenzionato si impegna ad aggiornare il quantitativo previsionale sulla base dei conferimenti effettuati e nel caso di modifica del sistema di raccolta o della composizione del bacino.

Nel caso in cui il convenzionato non comunichi l'aggiornamento del quantitativo previsionale, in presenza di conferimenti mensili e trimestrali difformi (sia in eccesso che in difetto non recuperati nei due mesi successivi al primo mese di scostamento) di oltre il 20% rispetto al corrispondente quantitativo previsionale mensile comunicato dal convenzionato, COMIECO ha diritto a rivalersi sul Convenzionato attraverso l'applicazione di una penale applicata a ogni singolo flusso di raccolta previsionale comunicata. La penale verrà applicata al raggiungimento del quantitativo di scostamento di 5 tonnellate ovvero di 1 carico utile (25 t) nel caso in cui il convenzionato provveda alla gestione della piattaforma.

- **a** Il convenzionato può comunicare a COMIECO di voler conferire in convenzione quota parte della raccolta effettuata sul territorio. In tal caso il convenzionato assume un impegno sul quantitativo annuo gestito in convenzione che COMIECO si impegna ad avviare a riciclo, ripartito sulla



base di dodici mesi con scostamenti mensili non superiori al 5% rispetto ai quantitativi effettivamente conferiti nel mese, resta fermo l'obbligo del rispetto del quantitativo fisso annuo comunicato a COMIECO con scostamenti non superiori al 5%.

Il Convenzionato si impegna altresì a comunicare a COMIECO, con cadenza mensile e con modalità informatiche da definire nella convenzione tipo, i dati relativi alle quantità non gestite in convenzione.

Il convenzionato si impegna inoltre a fornire alla Banca dati ANCI CONAI tutte le informazioni previste dall'Allegato 2 A e B.

#### **Art.4 Modalità ed obiettivi di raccolta**

Le modalità del servizio di raccolta differenziata che i Comuni implementano nei propri territori sono progettate tenendo conto anche del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero degli imballaggi a base cellulosica di cui al Programma Specifico di prevenzione predisposto da COMIECO ai sensi dell'art. 223, D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni.

L'avvio e il potenziamento del servizio di raccolta differenziata e delle attività di recupero negli ambiti territoriali sono svolti con riferimento agli obiettivi di cui all'art. 220, D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni, ai Piani Regionali integrati ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. a), dello stesso Decreto e ai relativi Piani Provinciali.

Ai soli fini della determinazione del corrispettivo le parti assumono come riferimento un sistema di raccolta differenziata standard così composto:

- \_\_\_\_\_ 51% stradale e centro di raccolta comunale;
- \_\_\_\_\_ 49% porta a porta;

Anche nel caso in cui il servizio sia svolto con modalità diverse per esigenze specifiche del territorio e comunque nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, il corrispettivo applicato sarà convenzionalmente quello di cui al successivo art. 5. Sulla base del tenore di imballaggio riscontrabile e delle utenze servite (abitazioni, uffici, piccola distribuzione e attività commerciali) si evidenziano due diverse categorie di raccolta:

**a** raccolta congiunta di rifiuti di imballaggio cellulosico e carta: si assume convenzionalmente un tenore di imballaggio pari al 32% in peso per l'anno 2014, 33% per l'anno 2015, 34% per l'anno 2016 e 35% a partire dal 2017, fatta salva una verifica delle evidenze delle analisi merceologiche da effettuare nel secondo semestre 2016;

**b** raccolta selettiva dei rifiuti di imballaggio cellulosico: si assume convenzionalmente un tenore di imballaggio pari al 100%.

Le parti convengono sull'opportunità di potenziare la raccolta degli imballaggi cellulosici secondo una progressione di crescita bilanciata rispetto alle tipologie di

utenti serviti.

In particolare si individua un rapporto di riferimento tra raccolta congiunta e selettiva di 2,8.

Ai fini applicativi, si prende come riferimento il dato quantitativo annuale complessivo di raccolta congiunta (RC) e selettiva (RS) raggiunto al 31 dicembre di ciascun anno dai Convenzionati nei bacini di raccolta come individuati d'intesa tra le parti in convenzione.

Si possono verificare i seguenti casi:

**A** Convenzionati che hanno organizzato il servizio di raccolta differenziata in maniera tale che il rapporto fra i quantitativi provenienti da RC ed i quantitativi provenienti da RS sia superiore a 2,8.

A tali convenzionati viene riconosciuto il corrispettivo di cui all'art. 5.

**B** Convenzionati che hanno organizzato il servizio di raccolta differenziata in maniera tale che il rapporto fra i quantitativi provenienti da RC ed i quantitativi provenienti da RS sia inferiore o uguale a 2,8.

A tali convenzionati viene riconosciuto il corrispettivo di cui all'art. 5 nei limiti della quantità di RS registrata al 31/12/2013 e aggiornata entro il 31 dicembre di ciascun anno della variazione dell'immesso al consumo di imballaggio sul mercato nazionale e ridotta annualmente di un tasso pari al 20%. Per la quantità di RS eccedente tale limite viene riconosciuto un corrispettivo pari al 33% di quello di cui all'art. 5.

Tuttavia, i corrispettivi previsti all'art. 5 verranno riconosciuti per intero nel caso in cui il convenzionato sia in grado di dimostrare che, a fronte dell'incremento registrato di quantitativi provenienti da RS, sussista una corrispondente diminuzione di materiale cellulosico nel rifiuto urbano non differenziato. Tale dimostrazione dovrà essere fornita sulla base di analisi merceologiche effettuate d'intesa con COMIECO secondo la procedura prevista dal Documento Audit e Qualità che forma parte integrante del presente Allegato tecnico.

**C** Ai convenzionati che si avvalgono della opzione di convenzionamento 1a) di cui al precedente art. 2, viene riconosciuto il corrispettivo di cui all'art. 5 nei limiti della quantità pari alla somma delle quantità di imballaggi nella raccolta congiunta applicate le percentuali di cui al presente articolo e la quantità di raccolta selettiva che garantisce che il rapporto RCRS non sia inferiore a 2,8. Per la quantità eccedente tale limite viene riconosciuto un corrispettivo pari al 33% di quello di cui all'art. 5.

Nell'ambito degli accordi territoriali di cui al capitolo 7 dell'Accordo Quadro, possono essere definiti accordi integrativi nelle aree di emergenza o previa valutazione di particolari modalità di attuazione del servizio di raccolta e delle tipologie di utenze servite. In particolare, con riferimento a quanto previsto alla lettera C), potranno essere effettuate analisi merceologiche della raccolta congiunta e una valutazione dei flussi di raccolta al fine di verificare la quantità di imballaggio complessiva. I risultati del monitoraggio saranno oggetto di valutazione congiunta delle parti entro il prossimo 31/12/2014.



Per favorire lo sviluppo del sistema bilanciato di raccolta differenziata ed in particolare della raccolta con resa sotto la media presso le famiglie, COMIECO prevede un programma d'investimento in attrezzature a beneficio dei comuni convenzionati. COMIECO potrà attivare un bando con il supporto operativo di Ancitel Energia e Ambiente. La valutazione delle richieste sarà affidata ad una Commissione Tecnica paritetica ANCI-COMIECO. Nel caso di finanziamento le convenzioni locali saranno integrate e definiranno il periodo minimo di ritorno dell'investimento.

## Art. 5 Corrispettivi

Al convenzionato viene riconosciuto un corrispettivo per i maggiori oneri del servizio di raccolta dei rifiuti di imballaggio provenienti da:

- I.** raccolta selettiva;
- II.** raccolta selettiva comunale di prossimità inclusa quella effettuata presso centro di raccolta comunale .
- III.** raccolta congiunta previa separazione delle f.m.s. a cura del convenzionato
- IV.** raccolta congiunta nella percentuale di rifiuti di imballaggio cellulosico definita annualmente secondo le percentuali indicate al precedente art.4.

Per l'anno 2014, a far data dalla sottoscrizione dell'accordo il corrispettivo per il servizio di raccolta dei rifiuti di imballaggio cellulosico è pari a 96,5 €/t maggiorato di 2,5 euro/t per le sole quantità indicate al precedente punto (II) ed evidenziate tramite il documento di trasporto, rivalutati di anno in anno secondo quanto previsto al capitolo 6 - corrispettivi dell'Accordo ANCI CONAI.

Nel caso di raccolta congiunta di rifiuti di imballaggio e f.m.s. così come indicata al precedente punto (IV), oltre al corrispettivo per la quota di imballaggio convenzionalmente previsto, per le f.m.s. verrà riconosciuto l'ulteriore corrispettivo di 13 €/t. Qualora la quotazione media della tipologia di carta da macero 1.01 riportata alla riga 120 del bollettino della Camera di Commercio di Milano relativa al mese precedente sia superiore al valore di 33 €/t nel 2014, 32 €/t nel 2015, 31 €/t nel 2016, 30 €/t dal 2017, il corrispettivo di 13 €/t viene incrementato di un importo pari alla differenza tra il predetto valore e la quotazione riportata.

Con riferimento alla raccolta delle f.m.s., la differenza tra costo effettivo del servizio ed il corrispettivo riconosciuto ai sensi del presente allegato, sarà a carico dei singoli Comuni.

## Art. 6 Standard qualitativi e procedura di verifica

Al fine di verificare la conformità del materiale agli standard qualitativi previsti dal presente allegato, COMIECO, direttamente o tramite terzi incaricati, provvederà ad una verifica del materiale all'atto del conferimento presso la piattaforma secondo le procedure previste dal Documento Audit e Qualità che forma parte integrante del presente Allegato tecnico. Si considerano frazioni estranee i rifiuti non cellulosici. Non si considerano frazioni estranee componenti, anche merceologicamente diverse, comunque parte dell'imballaggio all'origine.

Le parti concordano che ai fini del riconoscimento del corrispettivo per la raccolta degli imballaggi e per le f.m.s., e degli oneri di smaltimento, si applica quanto previsto dalle tabelle 1 e 2 riportate dal Documento Audit e Qualità che forma parte integrante del presente Allegato tecnico.

## Art. 7 Fatturazione

Il Convenzionato provvederà ad emettere fattura con cadenza mensile nei confronti di COMIECO ovvero nei confronti dei soggetti individuati da COMIECO per il riciclo del materiale e indicati al Convenzionato.

I pagamenti delle fatture verranno effettuati a 60 giorni data fattura fine mese. Il termine verrà sospeso in presenza di motivate contestazioni scritte sollevate da COMIECO, entro il predetto termine di 60 giorni, in ragione dei controlli incrociati effettuati sui quantitativi di materiale conferiti dal Convenzionato. In caso di rettifiche dei dati quantitativi e/o qualitativi verranno effettuati conguagli periodici.

Nel caso di fatturazione on line il Convenzionato provvederà ad emettere fattura utilizzando il sito web COMIECO – area riservata/convenzioni – cosiddetta “fatturazione web”.

## Art. 8 Campagne di comunicazione e accordi per la formazione

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza e qualità, COMIECO realizza a proprie spese in collaborazione con i Comuni serviti e/o i gestori convenzionati, almeno annualmente, attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata degli imballaggi e della frazione cellulosica. Tali interventi, in conformità a quanto previsto dal capitolo 7 dell'Accordo Quadro, saranno correlati al servizio di raccolta attivato in convenzione e finalizzati all'ottimizzazione dei livelli di qualità ed al contenimento dei costi del servizio di raccolta.



Su richiesta dei Comuni possono essere avviate campagne locali di formazione ed informazione finalizzate a massimizzare le raccolte differenziate. Il Convenzionato promuove inoltre, direttamente o attraverso il Comune, forme di controllo e intervento sull'utenza al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta e del materiale conferito.

Inoltre COMIECO e ANCI, in collaborazione con le associazioni di categoria del settore, concordano sull'opportunità di promuovere intese per la formazione degli operatori della raccolta, selezione e del riciclaggio e a questo proposito definiranno idonei accordi utilizzando anche l'esperienza e la struttura formativa in capo a COMIECO.

Al fine della valutazione degli obiettivi di raccolta degli imballaggi cellulosici, COMIECO d'intesa con il convenzionato potrà attivare campagne merceologiche conoscitive del rifiuto indifferenziato.

Resta inteso che si considerano attività di comunicazione locale le azioni sul territorio proposte da COMIECO per iscritto ai Comuni o gestori convenzionati per le quali alternativamente siano stati :

- \_\_\_\_\_ prodotti materiali di comunicazione ad hoc con presenza del logo del Comune
- \_\_\_\_\_ i Comuni abbiano emesso qualsiasi provvedimento amministrativo funzionale alla realizzazione dell'evento
- \_\_\_\_\_ accettati (anche con comportamento di silenzio assenso) i regolamenti delle manifestazioni proposte dal Consorzio.

## **Art. 9 Monitoraggio**

Annualmente le Parti, nell'ambito dei comitati di cui al capitolo 8 dell'Accordo Quadro, si impegnano a verificare congiuntamente l'applicazione del presente allegato al fine di facilitarne l'attuazione.

## **Art.10 Richiami legge 231/01**

COMIECO ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01, disponibile pubblicamente sul sito [www.comieco.org](http://www.comieco.org). I Convenzionati si impegnano al rispetto dei requisiti previsti dal Modello in oggetto, con particolare riferimento a quelli applicabili in quanto riferibili ai rapporti con il Consorzio.